



CORTE D'APPELLO DI MILANO



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO



ORDINE
DEGLI PSICOLOGI
DELLA LOMBARDIA



OSSERVATORIO
SULLA GIUSTIZIA
CIVILE
DI MILANO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI,
GIURIDICI E STORICO-POLITICI



DIPARTIMENTO DI
GIURISPRUDENZA
SCHOOL OF LAW

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA CTU SU FAMIGLIE E MINORI

Corte d'Appello di Milano

Tribunale di Milano

Ordine degli Avvocati di Milano

Ordine provinciale dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri di Milano

Ordine degli Psicologi della Lombardia

Osservatorio sulla giustizia civile di Milano

Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico politici dell'Università degli Studi di Milano

Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca

Premessa

Viste le novità apportate dalla L. n. 206/2021 e dal D. Lgs n. 149/2022, il presente documento rinnova le “Indicazioni operative” - già sottoscritte il 6 ottobre 2021- per l’espletamento della CTU nei procedimenti relativi ai minorenni e alle famiglie le quali, nell’ambito della cornice giuridica fissata dalle norme sovranazionali e dalle leggi interne processuali e sostanziali, possono contribuire a elaborare *buone prassi* di natura metodologica e deontologica a disposizione di CTU, CTP, ausiliari, avvocati e magistrati. Buone prassi che - seppure nel rispetto dell’ autonomia scientifica e professionale di tutti i professionisti coinvolti e ferma l’autonomia valutativa del giudice - sono improntate alle seguenti **finalità: rispondere adeguatamente al quesito del giudice, rispettare il contraddittorio, redigere un documento intelligibile nel rispetto dei tempi processuali, tener conto della normativa sulla *privacy*, rispettare la dignità e i diritti delle persone esaminate, tutelare la vittima e i minorenni nel caso di allegazioni di abusi familiari o violenze domestiche o di genere e, soprattutto, porre al centro il migliore interesse del minore.**

1. Nomina del consulente tecnico d’ufficio e conferimento dell’incarico

1.1 Nel rispetto degli articoli 13, 22 e 23 disp. att. c.p.c., il giudice nomina il consulente tecnico che, **per competenze ed esperienze professionali**, sia quello più adatto per l’espletamento dell’incarico. Il CTU, ove ritenga di non avere la competenza necessaria, deve tempestivamente dichiarare di non accettare l’incarico.

1.2 Il CTU, al momento dell’accettazione dell’incarico, deposita il proprio *curriculum vitae* in formato europeo e dichiara di non trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 38 ter disp.att. c.c.

1.3 All’udienza di conferimento dell’incarico, ovvero fino all’inizio delle operazioni peritali o anche successivamente in caso di risultanze sopravvenute, il CTU può proporre eventuali osservazioni e/o integrazioni al quesito formulato dal giudice, comunicare la necessità di avvalersi di ausiliari al fine della relativa autorizzazione giudiziale, suggerire la necessità che la consulenza tecnica debba essere collegiale, qualora ritenga necessarie competenze di altra branca professionale. Il giudice decide, sentite le parti.

2. Incompatibilità del CTU nominato

2.1 Il CTU deve essere terzo e imparziale e non deve trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 ter disp. att. c.c.; egli deve tempestivamente, e comunque al più tardi nel termine di cui all’art. 192 c.p.c., comunicare al giudice la sussistenza di circostanze o dati di fatto che possono portare alla sua ricusazione.

2.2 I motivi di ricusazione sono solamente quelli di cui all’art. 51 c.p.c. Eventuali partecipazioni a convegni, master e collaborazioni professionali di carattere meramente scientifico tra consulenti e tra consulenti e avvocati non integrano, *ex se*, un motivo di ricusazione.

3. Nomina dei CTP

3.1 Il CTP può essere nominato, nel termine assegnato dal giudice, con le modalità di cui agli articoli 201 c.p.c. e 91 disp. att. c.p.c.

3.2 La parte, con l'atto di nomina, deposita il *curriculum vitae* in formato europeo del proprio CTP.

3.3 La parte può nominare più CTP solo qualora il giudice abbia nominato più CTU appartenenti a diverse specializzazioni professionali.

3.4 Le parti, quanto alla nomina dei CTP, devono rispettare le norme del codice deontologico degli psicologi e dei medici e in particolare rispettivamente gli artt. 5 e 26 e gli artt. 21 e 62.

3.5 In corso di consulenza, la parte che non vi abbia provveduto nel termine assegnato dal giudice ex art. 201 c.p.c., può nominare il CTP solo previa istanza e autorizzazione del giudice; la parte può sostituire, motivandone le ragioni, il CTP nominato, dandone immediata comunicazione al giudice con nota di deposito nel fascicolo telematico e tempestivo avviso al CTU.

3.6 In ogni caso, la nomina successiva e la sostituzione del CTP non possono mai comportare un rallentamento delle operazioni peritali e il CTP non potrà chiedere la rinnovazione di indagini già effettuate. Il CTP sostituito deve consegnare al nuovo CTP il materiale avuto dal CTU nel corso delle operazioni peritali.

4. Funzione valutativa e non trasformativa della CTU

4.1 La Consulenza d'Ufficio non ha funzione trasformativa né conciliativa, ancorché sia parte naturale del mandato del CTU valutare e comprendere se vi siano margini di negoziabilità delle divergenze emerse.

5. Quesito

5.1 Al CTU viene rivolto un quesito secondo il seguente modello, da adattare alla situazione specifica:

“Dica il CTU, letti gli atti di causa, esaminata l'allegata documentazione, sentite le parti e i minori nelle forme ritenute più opportune, sentite eventuali altre figure significative di riferimento per i minori o con le quali i minori abbiano abitudini di vita, esperito ogni accertamento clinico diagnostico ritenuto funzionale all'assolvimento del quesito - eventualmente anche avvalendosi della collaborazione di terzi che operino sotto il suo controllo e responsabilità - e segnalando all'AG con opportuna tempestività ogni situazione di pregiudizio che richieda eventuali provvedimenti interinali:

- 1) limitatamente agli aspetti rilevanti per la valutazione delle competenze genitoriali, quali siano le condizioni psichiche dei genitori, formulando una diagnosi funzionale con particolare riguardo alla descrizione di risorse, punti di forza ed eventuali aree di fragilità. Solo nel caso di anamnesi positiva per disturbi psichiatrici di uno o entrambi i genitori, ovvero di evidenze emergenti relative a quadri psicopatologici significativi, provveda inoltre a descriverli, sempre precisandone l'impatto sulle competenze genitoriali;
- 2) quali siano le competenze genitoriali degli stessi, con particolare riguardo alle funzioni di cura, protezione ed educazione, funzione riflessiva (capacità di mentalizzazione), empatica/affettiva e organizzativa, capacità di garantire l'accesso all'altro genitore e di salvaguardarne la figura agli occhi dei figli, assunzione attiva di responsabilità ivi incluse quelle indispensabili a un esercizio condiviso della genitorialità;

- 3) quali siano le condizioni psichiche dei minori, formulando una diagnosi funzionale, tenuto conto del loro stato, dell'età e dei bisogni contingenti, anche avuto cura di evitare indagini superflue. In presenza di evidenze emergenti relative a significativi quadri psicopatologici in atto o a rischio di insorgenza, provveda il CTU a descriverli al fine di definire con la maggiore accuratezza possibile i bisogni speciali di cui sono portatori;
- 4) quali siano le caratteristiche del legame tra i minori e ciascuno dei genitori indicandone qualità, punti di forza, fattori protettivi, eventuali fragilità e aspetti disfunzionali;
- 5) indichi il CTU se vi siano, analiticamente descrivendoli, elementi tali da comportare per i minori uno specifico ostacolo (materiale o affettivo) alla relazione con uno dei genitori;
- 6) indichi il CTU se vi siano, analiticamente descrivendoli, elementi tali che suggeriscano l'adozione di un regime di esercizio della responsabilità genitoriale differente da quello condiviso;
- 7) indichi il CTU gli elementi significativi per la determinazione dei tempi di permanenza dei minori con ciascun genitore;
- 8) fornisca indicazioni, qualora necessario, circa eventuali interventi di carattere psicosociale, educativo o trattamentale in favore del nucleo familiare, limitatamente agli ambiti rilevanti in rapporto ai prioritari interessi dei minori, avendo cura di specificare se e come tali interventi siano declinabili nel territorio di appartenenza del nucleo, tenuto conto delle risultanze della CTU e dei fattori personali e di contesto che possono influire sull'accesso alle cure e sulla compliance;
- 9) fornisca il CTU, ove possibile, elementi utili a valutare quali siano le più probabili traiettorie della situazione familiare in rapporto alle prospettate conclusioni (di cui ai punti 6-7-8) e, nel caso di evoluzioni sfavorevoli, quali potrebbero essere allo stato percorsi o soluzioni alternative realisticamente prospettabili."

6. Multiculturalità e disabilità

6.1 Il CTU tiene conto delle specificità linguistico-culturali dei periziandi, ricorrendo a metodologie e strumenti di valutazione appropriati e a ogni altra strategia utile, incluso il ricorso a mediatori culturali e interpreti.

6.2 Il CTU tiene conto di eventuali disabilità intellettive, deficit sensoriali, disturbi della comunicazione e della comprensione dei periziandi, ricorrendo a tecniche appropriate e avvalendosi, se necessario, di ausiliari specialisti.

7. Fase preliminare: calendarizzazione e definizione delle procedure

7.1 All'inizio delle operazioni peritali, il CTU fissa il calendario delle operazioni che comunica ai difensori delle parti e ai CTP, ove nominati. Il CTU concorda con i CTP le procedure, avendo cura di anticipare un ipotetico percorso conoscitivo-peritale. Tali procedure sono suscettibili di opportune modificazioni in relazione all'evoluzione delle operazioni peritali.

7.2 Il CTU procede alla calendarizzazione degli incontri, in modo da permettere la massima opportunità di presenza ai CTP, facendo tuttavia prevalere sempre la necessità di rispettare i tempi di deposito dell'elaborato, ex art. 152 sexies disp. att. c.p.c., nonché il prioritario interesse dei minori affinché la valutazione si svolga in tempi congrui con le esigenze del caso.

7.3 Il CTU e i CTP operano congiuntamente al fine di rispettare il calendario delle operazioni peritali e il termine fissato dal giudice per il deposito della relazione.

7.4 Eventuali proroghe possono essere richieste dal CTU, prima della scadenza del primo termine di cui all'art. 195 c.p.c., con istanza motivata solo su concorde richiesta delle parti ovvero in caso di particolare complessità delle indagini, fermo restando quanto previsto dall'art. 81 bis disp. att. c.p.c.

8. Partecipazione dell'avvocato

8.1 Richiamato l'art. 194 co. 2 c.p.c., il giudice, al momento del conferimento dell'incarico al CTU, al fine di preservare un setting adeguato agli adulti e, soprattutto, ai minori, chiede ai difensori la loro disponibilità a non partecipare alle operazioni peritali, a meno che non sia il CTU a richiedere la loro presenza. L'eventuale rinuncia del difensore è indicata nel verbale di udienza, ovvero, in caso di trattazione scritta dell'udienza, nelle note di cui all'art. 127 ter c.p.c.

9. Produzione di documenti

9.1 Il fascicolo processuale è messo integralmente a disposizione del CTU mediante accesso a console.

9.2 Il giudice, al momento dell'ammissione della CTU, può concedere termine per il deposito di tutta la documentazione che le parti ritengano necessaria per l'espletamento dell'incarico, non operando le decadenze di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c., trattandosi di diritti indisponibili.

9.3 Nel corso delle operazioni peritali possono essere prodotti al CTU o acquisiti dal CTU ulteriori documenti pubblici o pubblicamente consultabili, nonché documenti che possano essere nella disponibilità di una delle parti o anche di un terzo, qualora ne emerga l'indispensabilità ai fini degli accertamenti (es. certificati medici, anche di medici privati, relazioni dei servizi sociali, documenti provenienti dalla scuola, o da altri enti o istituzioni). Il CTU, acquisito il documento, lo trasmette tempestivamente, indicando la fonte e le modalità di avvenuta acquisizione, ai CTP nominati o, in assenza, ai difensori delle parti, i quali, nel rispetto del contraddittorio, hanno il diritto di effettuare il controllo e di interloquire sul contenuto dei documenti prodotti.

9.4 Ogni altro documento (es. video, trascrizioni di mail o di sms) deve essere depositato dal difensore nel fascicolo di parte; il giudice ne valuta la rilevanza ai fini dell'espletamento dell'incarico, ferma restando la facoltà del CTU di acquisirlo autonomamente.

10. Verbale delle operazioni peritali

10.1 All'inizio delle operazioni peritali il CTU, quale pubblico ufficiale, redige il verbale dell'inizio delle stesse in cui dà atto:

- della metodologia che verrà utilizzata (aspetto teorico pratico);
- del calendario delle operazioni peritali, da comunicarsi alle parti;
- delle procedure e degli adempimenti che verranno effettuati e della tempistica;
- in caso di presenza di ausiliari, dei compiti affidati agli stessi dal CTU;
- in caso di consulenze collegiali, dell'eventuale ripartizione dei compiti tra i CTU nominati;
- della presenza o assenza di difensori e/o del curatore speciale alle operazioni peritali secondo quanto indicato all'art.8.1.

10.2 Il CTU redige ulteriori verbali, qualora nel corso delle operazioni peritali siano sollevate istanze e/o osservazioni da parte dei CTP - o, nel caso di mancata nomina, dei difensori - che necessitino di determinazioni da parte del CTU, in particolare sul metodo, sulle procedure, sul contraddittorio.

10.3 Il CTU redige il verbale di chiusura delle operazioni peritali in cui deve dare atto di eventuali istanze o contestazioni dei CTP, in assenza delle quali certificherà, d'accordo con i CTP, la completezza e la regolarità delle operazioni.

10.4 Le osservazioni e le istanze dei CTP di cui all'art. 194 c.p.c. sono formulate nel corso delle operazioni peritali e verbalizzate dal CTU; solo in caso di situazioni eccezionali che richiedano comunicazioni urgenti e indifferibili, le osservazioni e le richieste potranno essere formulate mediante comunicazione a mezzo pec.

10.5. I verbali delle operazioni peritali sono sottoscritti dal CTU e allegati alla relazione nel primo termine di cui all'art. 195 c.p.c.

11. Operazioni peritali da remoto

11.1 Nella gestione delle operazioni peritali, il CTU deve individuare le modalità più opportune, da remoto o in presenza, sempre garantendo il rispetto del contraddittorio.

11.2 Nel caso di svolgimento delle operazioni peritali da remoto deve essere fatta attenzione all'eventuale presenza, specie in caso di minori, di terze persone e all'influenza che tale presenza può avere sul soggetto.

11.3 Gli incontri con enti, scuole e altri esperti possono essere gestiti proficuamente e tempestivamente in remoto.

12. Esame peritale degli adulti

12.1 L'esame peritale degli adulti comporta una raccolta anamnestica completa che può essere svolta contestualmente all'esame clinico forense. La narrazione autobiografica libera e/o guidata, prossima e remota, deve essere considerata il campo esplorativo principale per un esame accurato e non dovrà essere sostituita da interviste scritte autosomministrate o da reattivi psicodiagnostici.

12.2 Le dichiarazioni rese dalle parti non possono essere utilizzate dal giudice a fondamento della decisione in ordine a domande differenti da quelle aventi a oggetto la responsabilità genitoriale.

12.3 Quanto ai test:

- ✓ I test (proiettivi e/o psicometrici) possono essere utilizzati come approfondimento diagnostico, ma i risultati devono essere presi in esame nell'ambito di una valutazione il cui elemento guida è sempre l'esame clinico. L'assenza di test non preclude in linea di principio la possibilità di una corretta formulazione diagnostica. Pertanto, l'apporto dei test psicologici, ove ritenuti necessari, è da intendersi complementare all'esame clinico.
- ✓ È opportuno che il CTU chiarisca le finalità di indagine per cui ha richiesto l'esecuzione del/dei test preliminarmente all'esecuzione degli stessi. Per l'individuazione di tali finalità deve rigorosamente attenersi al mandato indicato nel quesito.

- ✓ I test devono essere svolti da professionisti qualificati e specializzati in ambito forense, diversi dal CTU, sotto la sua responsabilità, e il materiale testale (i protocolli e la relativa relazione) deve essere fornito al CTU. Durante le operazioni peritali, il CTU trasmette ai CTP i protocolli e, in tempo utile per il confronto tecnico conclusivo, le relazioni testali.
- ✓ Tutto il materiale dovrà essere depositato.

13. Operazioni che coinvolgono i minori ed esame peritale

13.1 Il CTU svolge le operazioni che coinvolgono il minore in orari compatibili con gli impegni scolastici e con modalità e tempistiche che garantiscano la serenità del minore, anche in ragione della sua età.

13.2 Il CTU informa il minore sulle finalità dell'esame e utilizza strategie comunicative adeguate alle sue capacità di comprensione; il CTU accerta le competenze del minore in relazione alla capacità di discernimento, tenuto conto dell'età e del funzionamento psichico. Il CTU ha cura di promuoverne la libera espressione di intenzioni pertinenti all'accertamento peritale, compatibilmente con l'età e con la capacità di discernimento.

13.3 Poiché la libera espressione delle proprie istanze è un diritto prioritario del minore, che potrebbe essere ostacolato da una presenza eccessiva di adulti nel contesto valutativo, l'esame dei minori avviene senza la presenza dei CTP, fatta salva la possibilità di questi di farne espressa richiesta.

13.4 Quanto ai test:

- ✓ Valgono in generale le considerazioni già formulate per l'esecuzione di test negli adulti.
- ✓ Nel caso dei minori l'esecuzione di test è abitualmente considerata una strategia operativa sempre consigliabile, fatte salve le situazioni in cui essi sono controindicati o manifestamente superflui.
- ✓ È sempre indispensabile che il CTU si astenga dal sottoporre il minore a esplorazioni testali superflue, oppure tali da essere controindicate in ragione della condizione psicologica del minore.
- ✓ L'esecuzione dei test è preferibilmente delegata ad ausiliari del CTU - sotto la sua responsabilità - purché prevalga sempre l'esigenza di tutelare il minore dall'esposizione a situazioni di eccessivo stress (ivi inclusa l'esposizione a contatti con un elevato numero di professionisti diversi).

14. Curatore speciale del minore

14.1 Al fine di preservare un contesto adeguato, la presenza del curatore-difensore non è opportuna durante l'esame clinico del minore, salvo richiesta del CTU. Ove il curatore speciale ritenga opportuna o necessaria la sua presenza, ne farà motivata richiesta al CTU che valuterà se consentirla sulla base di adeguata motivazione.

14.2 Qualora il curatore speciale sia chiamato dal CTU per acquisire informazioni sul minore (e.g.: descrizione del sistema delle relazioni familiari per quanto note, individuazione dell'interesse del minore secondo il prudente apprezzamento del suo rappresentante, valutazioni circa l'opportunità di acquisizione di opinioni/informazioni da parte del CTU), il colloquio con il curatore speciale costituisce un incombente "ordinario" di espletamento della CTU e deve avvenire nel contraddittorio con i CTP.

15. Registrazione dei colloqui peritali e deposito

15.1 L'esame clinico del minore deve sempre essere audiovideoregistrato; il giudice o il CTU possono escludere la videoregistrazione, qualora pregiudizievole per il minore in considerazione della sua situazione psicofisica, fermo restando, in quest'ultimo caso, l'obbligo di audioregistrazione.

15.2 In ogni caso, i supporti contenenti le registrazioni audiovideo devono essere consegnati, al termine dell'incombente, ai CTP ove nominati o ai difensori; CTP e difensori li utilizzeranno nel rispetto della tutela del minore e delle rispettive norme deontologiche;

15.3 Il CTU ha facoltà di trascrivere integralmente ovvero di redigere verbale sommario dell'esame clinico del minore; la trascrizione o il verbale sommario sono allegati alla relazione con il titolo "trascrizione o verbale sommario dell'esame clinico del minore".

15.4 Il giudice può disporre l'audiovideoregistrazione dell'esame degli adulti, ove la ritenga necessaria; in questo caso il supporto contenente l'audiovideoregistrazione è allegato alla relazione come previsto dal punto 18.3. Ove la registrazione non sia disposta dal giudice, il CTU può liberamente decidere se attivarla come mero appunto di lavoro; in questa ipotesi, la registrazione non viene consegnata ai CTP né allegata alla relazione. Ove alla prima udienza successiva al deposito della CTU sia richiesta la produzione del supporto contenente le registrazioni, il giudice decide, bilanciando tra il diritto di difesa e le esigenze di tutela della riservatezza. CTP e difensori utilizzano le registrazioni così acquisite nel rispetto della tutela del minore e delle rispettive norme deontologiche.

15.5 In tutte le ipotesi in cui il CTU provvede all'audiovideoregistrazione, la registrazione non può mai essere eseguita in autonomia e in "parallelo" su dispositivi dei CTP. Non possono esservi infatti materiali registrati diversi da quelli ottenuti sui dispositivi approntati dal CTU. Qualora il CTU, fermo restando quanto indicato ai punti 15.1 e 15.2, decida di non procedere all'audioregistrazione degli incontri, essi non possono essere audioregistrati dai CTP autonomamente, se non previa autorizzazione del CTU.

16. Violenza domestica

16.1 Ove nel giudizio siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere, il giudice, ravvisata la fondatezza delle allegazioni, potrà disporre CTU nel rispetto degli artt. 473-bis.44 c.p.c. e 15 disp.att. c.p.c.

16.2 Nelle risposte al quesito in ordine alle competenze genitoriali e ai tempi di permanenza dei minori con i genitori, nel rispetto dell'art. 31 della Convenzione di Istanbul, il CTU deve prendere in considerazione gli episodi di violenza verificatisi e/o gli esiti del processo penale, attentamente valutando soluzioni che non compromettano i diritti e la sicurezza delle vittime e dei minorenni.

17. Normativa sulla Privacy

17.1 Visto il D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018 e le "Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del Giudice e del pubblico ministero" (delibera garante 46/2008) pubblicate in G.U. 178/2008:

a) “L’attività svolta dai consulenti tecnici e dai periti è strettamente connessa e integrata con l’attività giurisdizionale, di cui mutua i compiti e le finalità istituzionali”; essa comporta l’acquisizione di dati personali delle parti o di terzi, il cui trattamento rientra in quelli effettuati per ragioni di giustizia.

b) Per l’acquisizione e il trattamento dei dati personali da parte del CTU non è richiesto il consenso dell’interessato; in ogni caso, la raccolta, il trattamento e la comunicazione dei dati devono essere fatti dal CTU secondo i principi di liceità, esattezza e pertinenza;

c) I dati raccolti “non possono essere conservati per un periodo di tempo superiore a quello necessario al perseguimento degli scopi per i quali essi sono stati raccolti e trattati”; tempo da identificarsi, concluso l’incarico peritale e depositata la relazione, con la prima udienza prevista per l’esame della CTU in cui i difensori possono sollevare eccezioni relative alla CTU stessa.

18. Relazione peritale

18.1 La relazione del CTU deve essere:

Sintetica (la storia familiare dei genitori dalla loro nascita può essere omessa o molto sintetizzata se non assume rilevanza nella risposta ai quesiti. Il CTU non deve riassumere o riportare gli atti di causa);

Chiara, considerato che il linguaggio del consulente d’ufficio deve essere chiaro e intellegibile anche ai non specialisti;

Coerente, ovvero tale per cui le conclusioni in risposta al quesito peritale siano consequenziali alle indagini svolte e alle deduzioni tratte.

18.2 La relazione del CTU si articola in parti o sezioni, di cui all’indice da inserirsi in epigrafe, nelle quali sono chiaramente distinti:

- I fatti osservati direttamente dal CTU;
- Le dichiarazioni rese delle parti e dai terzi;
- Le valutazioni effettuate dal CTU, partendo dalle indagini svolte, affiancate dalla sintesi dei colloqui clinici (nella forma più congeniale allo stile argomentativo del CTU), purché sia sempre rigorosamente distinto ciò che viene riferito al CTU dalle considerazioni del CTU;
- L’indicazione della letteratura nazionale e internazionale di riferimento per la valutazione effettuata, anche in relazione ai test eventualmente somministrati, con indicazione delle linee guida internazionali e nazionali seguite;
- La descrizione della metodologia e delle modalità di svolgimento dell’incarico (colloqui, test, ecc.) e delle indagini effettuate, ivi incluso il calendario delle operazioni peritali;
- Le conclusioni in risposta al quesito del giudice, espresse in modo sistematico per ogni capo del quesito.

18.3 Il CTU allega alla relazione, da inviarsi alle parti costituite nel termine assegnato dal giudice:

- La trascrizione o il verbale sommario dell’esame clinico del minore se effettuato;
- Ogni documentazione acquisita durante la CTU;
- I verbali delle operazioni peritali;
- La documentazione completa, comprensiva di tutti i materiali, relativa alle indagini testali, se eseguite;

- Le audiovideoregistrazioni - o le audioregistrazioni - dei colloqui clinici relative al minore;
- Le audiovideoregistrazioni - o le audioregistrazioni - dell'esame adulti, ove disposte dal giudice.

18.4 Il CTU deposita nel fascicolo del processo la relazione di cui al punto 18.2, la documentazione di cui al punto 18.3 nonché le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione delle stesse a opera del CTU.

19. Conclusione dell'incarico e incompatibilità del CTU

19.1 Dopo la conclusione dell'incarico, il CTU e i suoi ausiliari si astengono dall'assumere privatamente incarichi di sostegno e/o intervento terapeutico a favore delle parti e/o dei minori (es. ausiliario ex art. 473-bis.26 c.p.c, coordinatore genitoriale, supporto alla genitorialità, terapeuta del minore, terapeuta della coppia e/o di uno dei genitori) sia nel rispetto delle norme deontologiche proprie (art. 26 del codice deontologico degli psicologi, art. 62 del codice deontologico dei medici) sia al fine di garantire la terzietà del CTU e dell'ausiliario anche dopo lo svolgimento dell'incarico, qualora si renda necessario un suo nuovo intervento, nel prosieguo del giudizio e nei successivi gradi.

20. Liquidazione dei compensi del CTU

20.1 La liquidazione dei compensi del CTU viene effettuata, vista l'analogia, ai sensi dell'art. 24 del DM 30/5/2002 moltiplicando i compensi ivi indicati per tutti i soggetti valutati, ferma restando la già richiamata autonomia del giudice.

Nei casi in cui le modalità di svolgimento dell'incarico non siano strettamente riconducibili all'ipotesi tipica di liquidazione di cui all'art. 24 DM 30/5/2002, traducendosi in una indagine assai più ampia e complessa, può trovare applicazione, in via sussidiaria e residuale, il criterio di determinazione dell'onorario in base alle vacanze di cui all'art. 4 della legge 8 luglio 1980 n. 319.

20.2 Qualora le parti siano ammesse al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, deve essere specificato, all'atto dell'incarico, che detto beneficio viene esteso anche agli oneri relativi all'indagine peritale e dunque ai compensi del CTU e di eventuali CTP, secondo quanto da ultimo stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n.217 del 2019 con riferimento all'art. 131 comma 3 del DPR 115/2002.

Milano, maggio 2023

CORTE D'APPELLO DI MILANO

Il Presidente, dott. Giuseppe Ondeì

CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE V CIVILE

Il Presidente, dott. Fabio Laurenzi

TRIBUNALE DI MILANO

Il Presidente, dott. Fabio Roia

TRIBUNALE DI MILANO- SEZIONE 9° CIVILE

Il Presidente, dott.ssa Anna Cattaneo

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

Il Presidente, avv. Antonino La Lumia

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI MILANO

Dott. Giuseppe Deleo – consigliere dell’Ordine, delegato dal Presidente, dott. Roberto Carlo Rossi

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Il Presidente, dott.ssa Laura Parolin

DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI, GIURIDICI E STORICO POLITICI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Prof. Carlo Rimini, ordinario di diritto privato, delegato dal Consiglio di Dipartimento

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

La Direttrice del Dipartimento, prof.ssa Natascia Marchei

OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE DI MILANO

Il Referente dell’Osservatorio di Milano, dott.ssa Elena Riva Crugnola